



# CITTA' DI ALZANO LOMBARDO

## Provincia di Bergamo

Via Giuseppe Mazzini, 69 – CAP 24022 – P.I./C.F. 00220080162 – <http://www.comune.alzano.bg.it>  
Posta Elettronica Certificata: [protocollo@pec.comune.alzano.bg.it](mailto:protocollo@pec.comune.alzano.bg.it)

### ALLEGATO 4

#### CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI NELL'INTERSEZIONE STRADALE TRA VIA PROVINCIALE, VIA PAPA GIOVANNI XXIII E VIA EUROPA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ALZANO LOMBARDO – [CIG Z4936EDE31]

In Alzano Lombardo, il giorno (\_\_) \_\_\_\_\_ del mese di (\_\_) \_\_\_\_\_ dell'anno (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_, con la presente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge, tra:

- 1. COMUNE DI ALZANO LOMBARDO**, cod. fisc. 00220080162, rappresentato dall'Arch. Cristian Bono, Responsabile dell'Area IV – LL.PP. e Patrimonio, domiciliato per la carica presso la sede municipale in Alzano Lombardo, Via Mazzini n. 69, che interviene al presente atto in rappresentanza e nell'interesse del Comune stesso ex artt. n. 107 del D.Lgs n. 267/2000, esclusa quindi qualsiasi sua personale responsabilità, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominato “**SPONSEE**”;
- 2. Soc.** \_\_\_\_\_, cod. fisc. e part. IVA \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), \_\_\_\_\_, rappresentata dal legale rappresentante in persona del Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, cod. fisc. \_\_\_\_\_, che dichiara di agire in nome e per conto della medesima società, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata “**SPONSOR**”,

si stipula il presente contratto di sponsorizzazione.

#### PREMESSO:

- che l'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione, al ricorrere delle seguenti condizioni:
  - a) perseguimento di interessi pubblici;
  - b) esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata;
  - c) conseguimento di un risparmio di spesa;
- che l'art. 28, comma 2-bis, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, come modificato dall'art. 30 della legge n. 488/1999, tra le specifiche misure da adottare per la realizzazione del patto di stabilità, consente agli enti pubblici di stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'art. 43 della legge n. 449/1997, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;
- che l'art. 119 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, esplicitamente prevede “*In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni,*

*le Province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi. “*

- che il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 disciplina all’art. 19 i contratti di sponsorizzazione di cui sia parte un’amministrazione pubblica;
- che il quadro normativo delineato dimostra come vi sia un *favor* del legislatore in relazione all’utilizzo dei contratti di sponsorizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni – in veste di soggetti sponsorizzati (*sponsee*) – quale forma di recupero di risorse finanziarie;
- che l’attività di sponsorizzazione deve tendere a favorire l’innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi, nel rispetto dei vincoli della finalizzazione al perseguimento del pubblico interesse, dell’esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata e del realizzo di risparmi di spesa;
- che il Comune di Alzano Lombardo, riconoscendo la sponsorizzazione quale strumento innovativo volto al miglioramento dell’azione amministrativa e quale mezzo per il reperimento di risorse per l’Amministrazione Comunale, ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 20/11/2017 il “*Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni*”;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ è stata esaminata ed accolta la proposta di sponsorizzazione per la valorizzazione e manutenzione delle aree verdi nell’intersezione stradale tra via Provinciale, via Papa Giovanni XXIII e via Europa presentata dal soggetto promotore \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al Prot. Gen. n. \_\_\_\_\_, e successive modifiche e integrazioni;
- che con determinazione del Responsabile dell’Area IV – LL.PP. e Patrimonio n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, esecutiva, è stato disposto di affidare alla società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), in \_\_\_\_\_, cod. fisc. e part. IVA \_\_\_\_\_, la valorizzazione e manutenzione ordinaria delle aree verdi poste nell’intersezione stradale tra via Provinciale, via Papa Giovanni XXIII e via Europa poste in Comune di Alzano Lombardo, attraverso la sottoscrizione di apposito contratto di sponsorizzazione, approvandone contestualmente lo schema.

## TUTTO CIO’ PREMESSO FRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### ART. 1

#### (Finalità e oggetto della sponsorizzazione)

Il presente contratto ha come finalità quella di garantire la necessaria manutenzione ordinaria, nonché **la valorizzazione delle aree verdi nell’intersezione stradale tra via Provinciale, via Papa Giovanni XXIII e via Europa**. In questo modo il Comune di Alzano Lombardo persegue l’interesse pubblico alla conservazione di un bene parte del demanio stradale comunale, acquisendo servizi del settore privato senza oneri per l’amministrazione comunale e, quindi, a costo zero.

### ART. 2

#### (Impegni dello Sponsor)

1. Lo Sponsor si impegna, a propria cura e spesa:

- a) ad eseguire i lavori di valorizzazione delle aree verdi nell'intersezione stradale tra via Provinciale, via Papa Giovanni XXIII e via Europa, in conformità al progetto approvato ed allegato al presente contratto, fornendo a tal fine tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere. L'esecuzione dei lavori dovrà essere affidata ad imprese qualificate ai sensi della normativa vigente. L'ultimazione dei lavori dovrà essere formalmente comunicata all'Ufficio Tecnico Comunale (*e-mail: lavori.pubblici@comune.alzano.bg.it*), entro 60 giorni dalla data di ricevimento in consegna dell'area, pena l'annullamento del contratto stesso;
- b) a realizzare l'impianto di irrigazione a servizio delle aree verdi nell'intersezione stradale tra via Provinciale, via Papa Giovanni XXIII e via Europa, la cui predisposizione (*cavidottistica*) ed allacciamento alla rete del civico acquedotto è già stata realizzata dall'Amministrazione Comunale;
- c) a realizzare i lavori previsti dal presente contratto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81 del 09/04/2008, "Testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro", con particolare riferimento alla eventuale predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- d) ad eseguire i successivi lavori di manutenzione ordinaria compresa la pulizia delle aree verdi nell'intersezione stradale tra via Provinciale, via Papa Giovanni XXIII e via Europa, fornendo a tal fine tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere. L'esecuzione dei lavori dovrà essere affidata ad imprese qualificate ai sensi della normativa vigente;
- e) a conservare costantemente le aree verdi nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza provvedendo anche alle strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente nell'area in questione. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune di Alzano Lombardo;
- f) a consentire l'effettuazione di interventi di manutenzione di impianti o servizi a cura dell'Amministrazione Comunale, di Aziende Comunali o di altri Enti interessati a lavori a carattere di interesse pubblico;
- g) a regolarizzare gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità derivanti dall'esposizione del cartello pubblicitario. L'installazione dello stesso dovrà avvenire al termine dei lavori di sistemazione dell'area o all'inizio delle attività di manutenzione.

### **ART. 3**

#### **(Impegni dello Sponsee)**

1. Il Comune, per mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area e si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari alla corretta manutenzione dell'area, in base al progetto di riferimento ed alle prescrizioni stabilite, definendo tempi e modalità da rispettare nell'adempimento.
2. Il Comune di Alzano Lombardo si impegna a consentire che l'attività di valorizzazione e manutenzione delle aree verdi nell'intersezione stradale tra via Provinciale, via Papa Giovanni XXIII e via Europa posta in essere dallo Sponsor venga comunicata attraverso il posizionamento di n. 1 (*uno*) pannello di comunicazione, in

conformità al progetto approvato, in cui compaiano chiaramente anche lo stemma e la dicitura "Comune di Alzano Lombardo".

#### **ART. 4**

##### **(Durata del Contratto)**

1. Il presente contratto ha durata di anni 5 (*cinque*) a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso e potrà essere soggetto a rinnovo, previo accordo fra le parti, nel rispetto delle vigenti disposizioni regolamentari.
2. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità dell'amministrazione comunale di recedere anticipatamente dal contratto, previa comunicazione scritta da effettuarsi con congruo preavviso, per motivi legati alla sicurezza della circolazione stradale, per ragioni di pubblica utilità a servizio della viabilità comunale, per sopravvenute disposizioni o interpretazioni di legge oppure per revoca dell'atto autorizzatorio in caso di gravi inadempienze da parte dello sponsor.
3. Alla scadenza del contratto, nonché nei casi di risoluzione o recesso dello stesso, gli obblighi contrattuali rimangono a carico dello Sponsor fino alla sottoscrizione congiunta di un verbale di riconsegna dell'area che verrà predisposto dall'amministrazione comunale previa verifica dello stato dell'area verde.

#### **ART. 5**

##### **(Personale impiegato nel servizio)**

1. Il personale impiegato e/o gli incaricati a svolgere gli interventi agronomici complessi dovranno essere specializzati in relazione al servizio da svolgere. Il rapporto di lavoro con il personale dipendente o incaricato per realizzare i suddetti interventi agronomici dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili, l'esercizio della attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/2008.
2. Il Comune resta estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e lo Sponsor.
3. La conservazione, la piccola manutenzione e il mantenimento del decoro delle aree verdi, nel rispetto del presente contratto, potrà essere effettuata anche dal concessionario stesso (*privato/condomini/dipendenti...*), sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a cose o terze persone.

#### **ART. 6**

##### **(Responsabilità)**

1. Lo Sponsor risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti e riconducibili ad attività svolte, di propria iniziativa e con disattesa dei contenuti del presente contratto. Lo Sponsor si impegna in tali casi a tenere indenne il Comune di Alzano Lombardo da ogni richiesta di risarcimento.
2. Lo Sponsor risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti e riconducibili all'eventuale realizzazione di opere non conformi a quanto stabilito dal progetto approvato, nonché alla mancata manutenzione delle stesse. Lo Sponsor si impegna, in tali casi, a tenere indenne il Comune di Alzano Lombardo da ogni richiesta di risarcimento.

3. I danni eventualmente arrecati al verde o alle strutture nel corso degli interventi manutentivi, eseguiti con imperizia ed incompetenza, che non siano evidentemente di natura imprevedibile, sono addebitati allo Sponsor che dovrà provvedere all'eliminazione dei danni stessi e/o al ripristino delle strutture danneggiate con materiali identici a quelli compromessi o alla sostituzione del verde compromesso, secondo le indicazioni del Comune di Alzano Lombardo.
4. Il presente contratto non esonera lo Sponsor dall'ottenere tutti gli eventuali permessi e/o autorizzazioni necessarie (*ivi comprese quelle riguardanti l'occupazione del suolo pubblico*), rilasciate dalle Aree interessate e/o dagli Enti coinvolti per le specifiche competenze.
5. Nelle aree a verde pubblico non è possibile la creazione di camminamenti/attraversamenti pedonali che colleghino il marciapiede alla sede stradale ove non siano presenti strisce pedonali o apposita segnaletica disciplinante l'attraversamento pedonale, come previsto dal Codice della Strada - D.Lgs del 30/04/1992 n. 285 e successivi aggiornamenti - e del relativo Regolamento di Esecuzione, dal D.M. del 05/11/2001 e successive modifiche, dal D.M. n. 236 del 14/06/1989 e dal Decreto del P.d.R. n. 503 del 24/07/1996. Tali soluzioni non vengono autorizzate o approvate nelle proposte progettuali presentate e nelle conseguenti planimetrie allegate parti integrante ai contratti di sponsorizzazione e collaborazione stipulati. A tal proposito l'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a persone o cose, causati da trasgressioni alla norma.

#### **ART. 7**

##### **(Obblighi Fiscali)**

Il **Progetto** dovrà comprendere il **computo metrico estimativo** relativo ai costi per i lavori ed i servizi necessari a dar compimento alla proposta di sponsorizzazione, ivi compresi i costi di manutenzione. Tali costi saranno oggetto di **doppia fatturazione**, come si seguito specificata:

- Lo Sponsor emetterà fattura elettronica (codice univoco UF49YT) al Comune di Alzano Lombardo, in regime di split payment IVA 22%, riportante il valore dei lavori/servizi in funzione dello stato di avanzamento dei lavori, e contestuale versamento al Comune dell'importo dell'Iva che l'Ente verserà all'Erario;
- Il Comune di Alzano Lombardo emetterà fattura elettronica allo sponsor di pari importo sempre soggetto a IVA 22%.

#### **ART. 8**

##### **(Politiche Ambientali)**

1. Il Comune di Alzano Lombardo, si avvale di processi, procedimenti, strumenti e modelli organizzativi certificati ai requisiti delle Norme UNI EN ISO 9001 (*Qualità*) e UNI EN ISO 14001 (*Ambiente*). Pertanto, ai fini dello sviluppo sostenibile, l'impegno dell'amministrazione comunale, al fine di limitare gli impatti ambientali, è diretto rispetto alle attività istituzionali ed indiretto nella volontà di influenzare l'abbattimento delle emissioni, l'incentivazione al riciclaggio e le buone pratiche ambientali di chi interagisce con l'amministrazione comunale stessa.
2. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 "Testo Unico sull'Ambiente" lo Sponsor si impegna a dividerne i valori di fondo attraverso la salvaguardia ed i miglioramenti delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali.

3. Lo Sponsor dovrà osservare le norme in materia di trasporto e smaltimento rifiuti, di riduzione delle emissioni in atmosfera e di salvaguardia delle acque e del suolo. In particolare, l'eventuale utilizzo di sostanze chimiche (*fertilizzanti, antiparassitari e/o diserbanti*) dovrà essere preliminarmente condiviso con l'Ufficio Ambiente, fornendo le schede tecniche dei prodotti, ai fini di una valutazione favorevole o per consentire l'indirizzo su principi attivi meno impattanti.

#### **ART. 9**

##### **(Risoluzione, Esecuzione in danno)**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice civile a tutto danno e rischio dello Sponsor, con riserva altresì di risarcimento dei danni accertati qualora venga accertato:
- a) grave e ripetuta violazione degli obblighi inerenti alla conservazione nelle migliori condizioni manutentive delle aree assegnate;
  - b) grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali che disciplinano questo contratto;
  - c) inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (D.Lgs 81/2008).
2. In ogni caso l'Amministrazione Comunale si avvarrà della facoltà di provvedere alla quantificazione degli oneri sostenuti per eseguire le operazioni di ripristino dell'area e richiederne il risarcimento alla parte negligente.

#### **ART. 10**

##### **(Penali)**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare senza alcuna formalità una penale pari al 1% (*uno per cento*) del valore del contratto stesso, calcolato in € 100,00 qualora, per cause imputabili allo Sponsor, non siano rispettate le condizioni contrattuali per la valorizzazione e manutenzione dell'area sponsorizzata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno che fosse accertato per il ripristino della stessa alle condizioni ordinarie.

#### **ART. 11**

##### **(Divieto di cessione del contratto)**

È vietata la cessione, anche parziale dell'accordo. La cessione si configura anche nel caso in cui lo Sponsor sia incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui la Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell'Art.1456 C.C.

#### **ART. 12**

##### **(Trattamento dei dati personali)**

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 il prestatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle prestazioni e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività. Il Prestatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

## **ART. 13**

### **(Condizioni e disposizioni generali di contratto)**

1. La sottoscrizione del contratto da parte dello Sponsor equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture.
2. Lo Sponsor con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 C.C., tutte le clausole previste nel presente contratto, nonché le clausole contenute in disposizione di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è fatto rinvio alle disposizioni di leggi ed ai regolamenti vigenti. Lo Sponsor si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 13.08.2010.

## **ART. 14**

### **(Recesso unilaterale)**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del C.C.
2. La superficie oggetto del presente contratto è inclusa nel patrimonio verde pubblico in carico alla manutenzione ordinaria svolta dell'Amministrazione Comunale. Di tale informazione ne sono a conoscenza entrambe le Parti impegnate nel presente contratto che, pertanto, si assoggetta a quanto previsto dall'art. 1353 C.C.
3. Ai sensi, quindi, del precedente articolo e dell'art. 1373 C.C. l'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di recedere il presente contratto, qualora per ragioni di pubblico interesse ed utilità sia necessario avviare interventi progettuali sull'area oggetto del contratto.

## **ART. 15**

### **(Controversie)**

Eventuali controversie che potranno insorgere, relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. Nel caso in cui si riscontrasse l'impossibilità di comporre la controversia, il Foro competente è quello di Bergamo.

## **ART. 16**

### **(Spese contrattuali, Imposte e Tasse)**

Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti al contratto sono a carico dello Sponsor. L'eventuale sua registrazione avverrà solo in caso d'uso.

## **ART. 17**

### **(Disposizioni Generali)**

Per quanto non previsto dal presente contratto, composto da n. 8 fasciate oltre il progetto e redatto in unico originale, è fatto rinvio alle leggi e Regolamenti vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Alzano Lombardo, \_\_\_\_\_

per il COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

Il Funzionario Responsabile

f.to Arch. Bono Cristian

*atto sottoscritto digitalmente*

per lo SPONSOR - \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante

f.to \_\_\_\_\_